

Scheda n. 361

Il TAR Molise aumenta le ore di sostegno, ma nomina un consulente tecnico per l'accertamento del danno esistenziale (Sent. 970/11)

Personale scolastico - Insegnanti di sostegno

Il TAR Molise con [sentenza n° 970 depositata il 19 Dicembre 2011](#) ribadisce l'annullamento del provvedimento di una scuola primaria che, in esecuzione di assegnazione di ore da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, aveva assegnato 6 ore di sostegno in luogo delle 24 richieste dalla famiglia sulla base delle risultanze del Profilo Dinamico Funzionale. La sentenza definisce in modo analogo altri due casi, ma mi soffermo su questo perché esso è più semplice e sintomatico.

La sentenza, come già il TAR Molise aveva fatto in precedenza, è fondata sul **"difetto di motivazione"** del provvedimento annullato (vedi scheda n° 349. [Il TAR Molise annulla il taglio delle ore di sostegno per "difetto di motivazione" \(sent. 452/11\)](#)), dal momento che, malgrado la richiesta conseguente al Profilo Dinamico Funzionale, le 6 ore sono state assegnate **senza alcuna motivazione** da parte né dell'Ufficio Scolastico né della scuola. Né può dirsi che la motivazione esplicita o implicita stia nella necessità di tagli alla spesa scolastica, dal momento che, come afferma il TAR, la [Sentenza della Corte Costituzionale n° 80/10](#) stabilisce che **nessun vincolo di bilancio può comprimere il nucleo essenziale di un diritto costituzionalmente garantito come quello delle ore di sostegno indispensabili per il diritto allo studio** degli alunni con disabilità.

Ovviamente la sentenza del TAR condanna l'Amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di causa sostenute dalle famiglie.

Circa invece la richiesta di **risarcimento dei danni biologici** conseguenti al mancato numero di ore di sostegno, il TAR, distaccandosi da un orientamento che sembrava ormai consolidato, non ha stabilito equitativamente la condanna dell'Amministrazione ad una somma pecuniaria, che nelle ultime sentenze era fissata in circa mille euro per ogni mese di ritardo nell'aumento delle ore richieste (vedi schede n° [284](#), n° [317](#) e n° [358](#)); ha invece **nominato un consulente tecnico di ufficio** che dovrà accertare se, dato lo stato di salute indicato nella documentazione sanitaria agli atti,



l'alunno ha subito un aggravamento a causa del comportamento omissivo dell'Amministrazione. In vero ciò, pur non pregiudicando l'immediatezza dell'aumento delle ore di sostegno, **rende più gravosa la situazione delle famiglie** che debbono anticipare le spese per il consulente d'ufficio e, se vogliono, anche di uno di parte; laddove il consulente tecnico d'ufficio ritenesse che non vi siano stati danni, per questa parte del ricorso le famiglie risulterebbero soccombenti, dovendosi non solo accollare le spese sostenute, ma anche quelle di giustizia.

OSSERVAZIONI

Questo precedente dovrà **fare riflettere le famiglie, prima di inserire in ricorso anche la richiesta di risarcimento del danno**, se hanno prove sufficienti o se non convenga rinunciare a tale richiesta. Ciò mi **sembra una riduzione della sfera di libertà di esercizio di azione giudiziale**, dal momento che comunque un danno *in se ipsa* sussiste: la sofferenza dell'alunno per essere rimasto non sufficientemente sostenuto in classe; danno fin qui liquidato equitativamente, senza necessità di sottoporre a perizie il minore, cosa che comunque costituisce un'intrusione nella sfera più profonda della sua delicatissima personalità.

26-01-2012

Salvatore Nocera

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it